

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2024
143/2024/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA GOLDENERGY S.R.L. NEI CONFRONTI DI
NUCERIA DISTRIBUZIONE S.R.L. (PDR 07590010000508)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1291^a riunione del 16 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale" (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 30 ottobre 2023 (prot. Autorità 67642 in pari data), Goldenergy S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Goldenergy) ha contestato a Nuceria Distribuzione S.r.l. (di seguito anche: gestore o Nuceria) la mancata risposta alla richiesta di mappatura del PdR 07590010000508 nel Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) Gas del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
2. con nota del 22 novembre 2023 (prot. 74136), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 18 dicembre 2023 (prot. Autorità 79422), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare: “...di: 1) *fornire informazioni in merito all’esistenza del PDR medesimo, specificando: - se è attivo e, in caso di risposta affermativa, da quando;- se è presente un misuratore e, in caso di risposta affermativa, da quando; 2) documentazione comprovante la richiesta di attivazione del PDR.*”;
4. con nota del 10 gennaio 2024 (prot. 2326), l’Autorità ha sollecitato il gestore a rispondere alla richiesta di informazioni del 18 dicembre 2023, rimasta priva di riscontro, avvertendolo che “*dell’eventuale mancato riscontro anche al presente sollecito - si terrà conto nel presente procedimento, in conformità al principio generale di cui all’articolo 116, comma 2 del c.p.c.*”; anche tale sollecito è rimasto inesitato da parte del gestore;
5. in data 22 marzo 2024, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni della deliberazione 850/2017/R/gas in materia di ampliamento del contenuto informativo e aggiornamento dei dati contenuti nel RCU del SII;
7. in particolare, l’articolo 2 prevede:
 - al comma 2 che: “*Entro i 2 giorni lavorativi antecedenti l’ultimo giorno del mese, a partire dal mese di aprile 2018, ciascuna impresa distributrice di gas naturale, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, è tenuta a comunicare, con riferimento a tutti i punti di riconsegna situati nel proprio ambito territoriale i dati seguenti costituenti il RCU:*
 - a) *dati A.2 e A.3, di cui alla Tabella A;*
 - b) *dati C.3, C4 e C.9 di cui alla Tabella A;*
 - c) *dati di cui alla sezione E della Tabella A;*
 - d) *dati G.1 e G.2 e da G.4 a G.10 di cui alla Tabella A.*”
 - al comma 3 che: “*In seguito alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 2.2, il Gestore del SII provvede ad associarvi il dato costituente il RCU C.1 di cui alla Tabella A.*”;

- al comma 4 che: *“Entro l’ultimo giorno lavorativo del mese, a partire dal mese di aprile 2018, ciascuna controparte commerciale è tenuta, per ciascun PdR di cui risulta titolare, a trasmettere al SII, secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, i seguenti dati costituenti il RCU:*
 - a) *dati da B.3 a B7 di cui alla Tabella A;*
 - b) *dati C.5, C.6 e C.10 di cui alla Tabella A;*
 - c) *dato F.4 di cui alla Tabella A.”;*
 - al comma 5: *“Entro l’ultimo giorno lavorativo del mese, a partire dal mese di gennaio 2018, ciascuna controparte commerciale è tenuta, per ciascun PdR di cui risulta titolare, ad aggiornare il dato C.7 di cui alla Tabella A, indicando al SII se il punto è servito nel mercato libero o nel servizio di tutela.”;*
8. l’articolo 3 stabilisce:
- al comma 2 che: *“Fatte salve le disposizioni di cui all’Allegato A della deliberazione 102/2016/R/com, l’aggiornamento dei dati costituenti il RCU è effettuato nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi, solo a seguito della variazione di uno o più dati di cui al comma 1.1.”;*
 - al comma 3 che: *“L’impresa di distribuzione comunica al SII gli esiti delle procedure di switching entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo giorno del mese che precede quello di decorrenza dello switching. Per i casi in cui, ai sensi della regolazione vigente, gli esiti sono noti all’impresa di distribuzione successivamente al suddetto termine ultimo, la medesima è tenuta a trasmettere l’informativa al SII entro la fine del giorno lavorativo antecedente il sestultimo giorno del mese.”;*
 - al comma 4 che: *“In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, relativa agli esiti delle procedure di switching da parte dell’impresa di distribuzione ai sensi del precedente comma 3.2, è corrisposto all’UdD dall’impresa di distribuzione un indennizzo automatico come definito nella successiva Tabella 1. In tal caso, il SII rende noto a ciascun UdD la data di ricevimento effettivo della medesima comunicazione.”;*
9. l’articolo 4 dispone:
- al comma 1 che: *“Ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII, entro 2 giorni lavorativi dall’esecuzione dell’allacciamento di un nuovo punto di riconsegna ai sensi della RQDG:*
 - a) *il PdR identificativo del punto di riconsegna;*
 - b) *i dati da A.2 ad A.4 di cui alla Tabella A;*
 - c) *i dati di cui alla sezione G della Tabella A.”;*
 - al comma 2 che: *“In esito al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il Gestore del SII associa al nuovo punto di riconsegna il dato A.5 di cui alla Tabella A.”;*
10. infine, l’articolo 6, comma 1, recita che: *“Solo a seguito di eventi o prestazioni che determinano la variazione dei dati costituenti il RCU, nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione e secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII:*

a) ciascuna impresa distributrice è tenuta ad aggiornare, per i punti di riconsegna situati nel proprio ambito territoriale interessati alla variazione, i dati costituenti il RCU:

- i. dati da A.1 ad A.4 di cui alla Tabella A;*
- ii. dati da C.2 a C.4 e C.9 di cui alla Tabella A;*
- iii. dati di cui alla sezione D della Tabella A*
- iv. dati di cui alla sezione E della Tabella A;*
- v. dati di cui alla sezione G della Tabella A.”*

QUADRO FATTUALE:

11. Con nota del 8 settembre 2021, Goldenergy chiedeva al gestore “...di mappare il PDR 07590010000508 in RCU GAS del SII”;
12. con nota del 20 settembre 2021, il reclamante sollecitava il gestore a riscontrare la richiesta dell’8 settembre 2021;
13. con nota del 30 agosto 2022, il reclamante sollecitava nuovamente il gestore, segnalando che “a distanza di un anno dalla nostra prima segnalazione in cronologia, notiamo che il punto non sia ancora mappato sul SII e non sia abbinato alla nostra società di vendita. Ci troviamo nella condizione di dover caricare una richiesta di risoluzione contrattuale ma non possiamo farlo in quanto risulta non presente la mappatura in RCU Gas”;
14. con nota del 31 ottobre 2022, Goldenergy sollecitava nuovamente la suddetta richiesta;
15. con nota del 10 novembre 2022, il reclamante procedeva ad un ulteriore sollecito, evidenziando al gestore la necessità urgente di “caricare una risoluzione contrattuale e non ci è possibile se il pdr non è mappato.”;
16. infine, con nota dell’11 settembre 2023 il reclamante sollecitava “nuovamente la mappatura del PDR in oggetto, in quanto ad oggi non risultiamo ancora mappati” ed avvertiva il gestore che “qualora non dovessimo riscontrare la mappatura nei prossimi giorni, provvederemo a fare un reclamo nei vostri confronti ad ARERA”.
17. non avendo ricevuto alcun riscontro dal gestore anche in merito alla suddetta nota del 11 settembre 2023, Goldenergy adiva la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante contesta al gestore la mancata mappatura del PdR 07590010000508 in RCU GAS del SII;
19. Goldenergy riferisce di non aver potuto, a causa dell’omessa mappatura del PdR *de quo*, caricare in RCU GAS del SII la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dal cliente finale titolare del suddetto PDR.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

20. Il gestore non ha partecipato al procedimento di trattazione del reclamo producendo documentazione difensiva, pur avendone facoltà ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Disciplina, né ha risposto - pur a fronte del sollecito inviato dall'Autorità in data 10 gennaio 2024 (prot. 2326) - alla richiamata richiesta di informazioni.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. Ai fini della decisione del reclamo in argomento, rileva la deliberazione 850/2017/R/gas, la quale ha disposto:
- a. l'ampliamento dei dati da trasmettere con riferimento a ciascun PdR già censito in RCU, ai sensi della deliberazione 296/2014/R/gas, e le modalità di aggiornamento dei medesimi, prevedendo nuovi obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione e alle controparti commerciali, (articoli 2, 3 e 6);
 - b. le modalità e le tempistiche per il caricamento dei dati da parte delle imprese distributrici in relazione all'esecuzione dell'allacciamento e dell'attivazione di nuovi PdR, (articoli 4 e 5);
22. pertanto, occorre verificare se il gestore abbia correttamente assolto ai citati obblighi informativi, con riferimento al RCU del SII in relazione al PdR indicato nel reclamo;
23. prima di procedere all'analisi del merito della controversia, si prende atto della mancata partecipazione del gestore al procedimento di trattazione del reclamo *de quo* e del suo mancato riscontro alla richiesta di informazioni ed al sollecito inviati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria;
24. al riguardo, sotto tale profilo, appare, opportuno evidenziare che, nell'intento di garantire nella misura massima possibile la partecipazione procedimentale di Nuceria ed il contraddittorio, la trattazione del reclamo è stata prorogata, anche previo consenso del reclamante, fino al più ampio termine (sei mesi) previsto dalla normativa vigente per questo tipo di controversie;
25. tuttavia, pur a fronte della citata "assenza" del gestore rilevata nel corso dell'istruttoria, occorre - in virtù del principio di effettività della tutela giustiziale intestata all'Autorità dal Legislatore Comunitario ed anche in ragione del generale divieto del *non liquet* - comunque procedere alla disamina nel merito della presente controversia;
26. ebbene, è emerso sulla base delle puntuali e circostanziate allegazioni documentali prodotte dal reclamante nel corso dell'istruttoria e non contestate dal gestore, il mancato popolamento e aggiornamento, da parte di Nuceria dei dati relativi al PdR indicato dal reclamante nel RCU del SII, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della deliberazione 850/2017/R/gas;
27. infatti, in base alla richiamata deliberazione, Nuceria avrebbe dovuto comunicare al SII, secondo le modalità e i termini di cui alle specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, i dati rilevanti del citato PdR, per quanto di propria competenza, al

- fine di consentire al reclamante di procedere alla risoluzione contrattuale inerente il PdR in parola;
28. la completa assenza dei dati anagrafici essenziali del menzionato PdR nel RCU (circostanza tutt'ora contestata dal reclamante e non negata dal gestore) non ha consentito una corretta gestione di alcuna prestazione commerciale e tecnica in relazione al medesimo PDR, oltre alla mancata contabilizzazione dei prelievi effettuati nell'ambito delle attività di *settlement*;
 29. in aggiunta alla accertata violazione della regolazione da parte del gestore, è da stigmatizzare la condotta assunta da Nuceria nell'ambito del rapporto contrattuale con il reclamante e nel corso del presente procedimento giustiziale innanzi all'Autorità;
 30. ciò perché le accertate inadempienze del gestore - sia in termini di mancato riscontro alle citate richieste e solleciti del reclamante che alla richiesta di informazioni ed al sollecito inviati dall'Autorità - si rivelano contrarie ai canoni di buona fede e collaborazione a cui gli operatori del settore devono improntare la propria condotta nei rapporti tra i medesimi (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2019, n. 1586; Tar Lombardia, Sez. II, 19 giugno 2023, n. 662; Id., Sez. II, 30 maggio 2022, n. 1266) e tra essi e l'amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo la giurisprudenza consolidata ha chiarito che tali canoni *“sono attualmente sanciti dall'art. 1 comma 2-bis legge n. 241 del 1990 ma erano già riconosciuti in precedenza dalla giurisprudenza (Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9). Essi impongono che il privato sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire le informazioni richieste e di porre in essere ogni comportamento che possa incidere sul raggiungimento del risultato atteso, e che trovano il proprio fondamento nei doveri di solidarietà e dell'autoresponsabilità, aventi fonte negli artt. 2 e 97 Cost.”*. (v. *ex multis*, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Giurisdizionale 15 febbraio 2022, n. 197). Peraltro, tale obbligo collaborativo da parte delle imprese nei confronti dell'Autorità è sancito anche dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni”*;
 31. inoltre, come accennato, il gestore non ha partecipato al procedimento di trattazione del reclamo - ritenendo quindi di non assumere posizione in merito ai fatti contestati - pur a fronte di quanto previsto dal comma 4 del novellato articolo 44 del decreto legislativo 93/11, secondo cui *“La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma è obbligatoria”*;
 32. pertanto emerge l'inadeguatezza della condotta dell'impresa di distribuzione tanto più grave, se si considera che, come è noto, la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale - quale è il gestore di una infrastruttura energetica concessionario del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale - non è la diligenza “media” o “ordinaria” di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica o

“rafforzata” di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. Né, peraltro, l’impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell’istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;

33. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni che precedono, ritenuto fondato il reclamo *de quo*

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato Goldenergy S.r.l. nei confronti di Nuceria Distribuzione S.r.l.;
2. di prescrivere a Nuceria Distribuzione S.r.l., di provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, all’adempimento degli obblighi in materia di popolamento e aggiornamento dei dati nel Registro Centrale Ufficiale ai sensi della deliberazione 850/2017/R/gas, con riferimento al PdR 07590010000508;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini